



# ISTITUTO COMPRENSIVO MORI-BRENTONICO

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI BRENTONICO – MORI – RONZO CHIENIS

Via Giovanni XXIII, n. 64 – 38065 Mori (TN) Tel 0464/918669 Fax 0464/911029 – C.F. 94024510227

e-mail : [segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it](mailto:segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it)  
[www.icmori.it](http://www.icmori.it)

Prot. n. 7387/6.1

Mori, 18.10.2018

Ai Genitori degli Alunni frequentanti  
l'IC Mori-Brentonico

e p.c. Ai Docenti  
Ai Collaboratori Scolastici

## Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma dalla scuola

L'Istituto Comprensivo di Mori - Brentonico provvede a dare applicazione alle nuove norme relative al permesso di uscita autonoma dalla scuola. Si riporta quanto previsto dal provvedimento legislativo, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, che dispone:

*“1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”;*

*2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.*

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità per i genitori di far uscire, al termine delle lezioni, il proprio figlio da scuola in autonomia, a seguito dell'autorizzazione presentata al Dirigente Scolastico, esonerando di fatto i docenti da ogni responsabilità.

La normativa per l'uscita autonoma da scuola non pone vincoli di età, quindi, è applicabile a partire dalla classe prima della scuola primaria fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, ovvero fino al compimento del 14esimo anno di età.

L'autorizzazione all'uscita autonoma al termine delle lezioni ha valore anche negli anni successivi fino alla revoca della stessa e può essere presentata per rispondere a diverse situazioni:

- a) per gli alunni non trasportati che fanno rientro a casa a piedi, al termine delle lezioni;
- b) per gli alunni trasportati qualora non utilizzino il pullman, che escono dall'edificio scolastico in autonomia (si ricorda che il mancato utilizzo del trasporto va sempre comunicato sul libretto personale).

Facendo riferimento preciso alla norma sopra riportata, per le uscite e le entrate fuori orario, vige ancora la regola attuale che obbliga il genitore o suo delegato a prelevare il figlio da scuola.

I genitori che non sono intenzionati ad autorizzare l'uscita autonoma avranno cura di prelevare personalmente il proprio figlio o di indicare i nominativi di eventuali persone autorizzate.

- Sul sito i moduli e la relativa informativa privacy sono reperibili: **home/genitori/informazioni**.

